



**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI TRENTO**
IL PRESIDENTE

Rilevato che l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" ha introdotto una nuova disciplina dei procedimenti tributari finalizzata a contrastare il contagio del virus nell'ambito dei locali utilizzati per l'esercizio della giurisdizione tributaria;

rilevato che nell'ambito territoriale per il quale vi è competenza in materia tributaria della Commissione di Primo Grado di Trento sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 per l'applicazione della nuova normativa stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari);

ritenuto che, in base alle disposizioni del D.L. 137/2020 le udienze non possano essere svolte, per il periodo dalle stesse previsto, nelle modalità ordinarie;

considerato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

ritenuto pertanto che debbano trovare applicazione le altre modalità di svolgimento della udienze previste dal citato art. 27 del D.L. 137/2020;

rilevato che al fine di evitare spostamenti ed assembramenti sia possibile procedere allo svolgimento delle camere di consiglio per la decisione dei ricorsi con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) sotto il controllo del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

P. Q. M.

dispone che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 27 del D.L. 137/2020 pubblicato in G.U. il 29 ottobre 2020, per tutta la durata della fase emergenziale determinata nelle forme consentite, si proceda nelle seguenti modalità:

le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

- 1) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;*
- 2) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;*

le camere di consiglio per la decisione dei ricorsi possono essere svolte anche con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento; Si comunichi ai Presidenti dei Collegi, a tutti i Giudici della Commissione, al Direttore e ai Segretari d'udienza.

Si comunichi altresì al Presidente della Commissione Tributaria di Secondo grado di Trento, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai locali Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Trento, 29 ottobre 2020

Il Presidente
Dino Erlicher